

**Roma Tre-UNIDROIT Centre for
Transnational Commercial Law and International Arbitration**

Regolamento

Titolo I

Costituzione e finalità

Art. 1 (Denominazione, costituzione e sede)

1. È costituito il “Roma Tre-UNIDROIT Centre for Transnational Commercial Law and International Arbitration”, d’ora in poi “Centro”. Il Centro è promosso e costituito dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, d’ora in poi “Dipartimento”, e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, d’ora in poi “UNIDROIT”, nel quadro e in attuazione del Memorandum of Understanding concluso tra le due istituzioni a Roma il 15 novembre 2021.
2. Il Centro costituisce una struttura di ricerca cui possono aderire professori e ricercatori del Dipartimento, nonché studiosi italiani e stranieri esterni al Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Regolamento.
3. Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla legge e dalla normativa universitaria.
4. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre che ne cura la gestione amministrativo-contabile e contrattuale.
5. Il Centro non ha personalità giuridica.

Art. 2 (Scopi e attività)

1. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e il dibattito scientifico sul diritto commerciale transnazionale e sull’arbitrato internazionale. Prevalente attenzione sarà data alle ricerche e alla discussione relative al diritto commerciale transnazionale collegato alle iniziative, progetti e strumenti di diritto uniforme dell’UNIDROIT.
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Centro potrà sviluppare e coordinare progetti di ricerca; promuovere conferenze, seminari e convegni; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l’organizzazione di corsi universitari e di specializzazione, nonché attraverso la promozione del “Research and Internship Programme” di UNIDROIT; favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati.

Titolo II

Organizzazione

Art. 3 (Organi)

1. Sono organi del Centro i Direttori e il Comitato esecutivo.
2. Il Centro si avvale del Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, il Centro si avvale anche di un Gruppo di ricerca, composto da ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, e altri studiosi, ai quali i Direttori possono attribuire il titolo di Research Scholar del Centro ed eventualmente proporre al Dipartimento borse di studio o altre forme di remunerazione per l'attività di ricerca svolta, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il Gruppo di ricerca svolge anche le funzioni di segreteria scientifica dei convegni e dei seminari organizzati dal Centro. I Direttori possono nominare uno o più coordinatori del Gruppo di ricerca.

Art. 4 (Direttori)

1. I Direttori del Centro sono due.
2. Un Direttore, in rappresentanza del Dipartimento, è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Un Direttore è nominato da UNIDROIT in sua rappresentanza.
3. I Direttori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. I Direttori hanno la rappresentanza del Centro, ne promuovono le attività e ne curano la gestione.
5. I Direttori elaborano le linee di attività del Centro, curano la programmazione delle attività scientifiche e predispongono il programma annuale delle ricerche, con il connesso piano di utilizzo delle risorse finanziarie. I Direttori si riservano inoltre di elaborare specifici piani di lavoro organizzativi per l'attuazione delle attività previste dal presente Regolamento.
6. I Direttori ricevono e deliberano sulle domande di adesione al Centro di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5 (Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo approva il programma annuale delle attività scientifiche e delle ricerche ed il connesso piano di utilizzo delle risorse finanziarie predisposti dai Direttori. I soli componenti del Comitato esecutivo provenienti dal Dipartimento e da UNIDROIT approvano a maggioranza il connesso piano di utilizzo delle risorse finanziarie predisposto dai Direttori.
2. Il Comitato esecutivo è composto da un numero massimo di 20 componenti. Sono componenti di diritto del Comitato esecutivo i due Direttori del Centro.
3. Il Comitato esecutivo è costituito da docenti del Dipartimento, anche in quiescenza (in numero non superiore a 6 componenti), e da accademici di altre università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché da studiosi ed esperti provenienti da UNIDROIT (in numero non superiore a 6 componenti) e da altre istituzioni pubbliche e private che operano nel settore oggetto della ricerca del Centro.
4. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dal Consiglio di Dipartimento, su proposta congiunta dei Direttori; durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 6 (Adesione al Centro)

1. Al Centro possono aderire professori di ruolo e ricercatori del Dipartimento e accademici di altre università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché studiosi ed esperti provenienti da istituzioni pubbliche e private che operano nel settore oggetto della ricerca del Centro, i quali assumono il titolo di Fellows del Centro. Le richieste di adesione vengono presentate ai Direttori che procedono all'esame e all'approvazione delle stesse.
2. Le domande di adesione devono essere corredate da opportuna motivazione e documentazione.

Art. 7 (Contratti e convenzioni)

1. Per la realizzazione dei propri scopi, previo consenso di UNIDROIT, il Centro può proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati e, con le stesse modalità, avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 8 (Risorse)

1. Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono rappresentate: dai contributi messi a disposizione dal Dipartimento; da eventuali finanziamenti provenienti dall'Ateneo sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti di ricerca; dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, banche dati, laboratorio informatico etc.) che il Dipartimento e UNIDROIT mettono a disposizione dei Fellows del Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dallo stesso; da convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati; dai contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere; da atti di liberalità.
2. I Fellows del Centro potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.

Art. 9 (Gestione)

1. La gestione del Centro spetta ai Direttori, coadiuvati, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario amministrativo del Dipartimento e da altro personale messo eventualmente a disposizione dal Dipartimento e da UNIDROIT.

Art. 10 (Revoca dell'adesione al Centro)

1. I Fellows del Centro possono revocare la loro adesione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta ai Direttori, i quali ne danno notizia al Comitato esecutivo.

Art. 11 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato esecutivo. In caso di scioglimento le risorse disponibili saranno trasferite al Dipartimento di Giurisprudenza, salvo contrario accordo tra le due istituzioni.

Art. 12 (Modifiche del Regolamento)

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte congiuntamente dai Direttori al Comitato esecutivo. Le modifiche dovranno essere deliberate dal Comitato esecutivo a maggioranza dei voti degli aventi diritto e trasmesse al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per l'approvazione da parte del relativo Consiglio e all'UNIDROIT per la relativa approvazione.

Art. 13 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative alle attività del Centro e le delibere istituzionali degli organi delle istituzioni proponenti devono essere tempestivamente comunicate ai Direttori del Centro e agli indirizzi istituzionali indicati in calce.

UNIDROIT

Indirizzi istituzionali:

i.dubois@unidroit.org; info@unidroit.org

ROMA TRE

Indirizzo istituzionale:

[Da creare *ad hoc*]